

Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

Milano, 16 dicembre 2016

PROT. N. -25144

Al Signor Sindaco
del Comune di
Introbio (LC)

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 369/2016/PRSE del 15 dicembre 2016.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di controllo.

Il Funzionario
(Dott. Alba Costanza)



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano	Presidente f.f.
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura de Rentiis	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario



nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, dott. Giovanni Guida.

Premesso che

Il Comune di Introbio (LC) è un comune di 2012 abitanti.

Dall'esame della relazione del revisore relativa al rendiconto dell'esercizio 2014, redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 e ss. sono emerse le seguenti possibili criticità rispetto alle quali il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza:

- 1) Ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- 2) Difficoltà di riscossione entrate per il recupero evasione tributaria.

Con nota del giorno 2 dicembre 2016 è stata data comunicazione all'Ente della fissazione dell'odierna camera di consiglio, rappresentando la possibilità per il Comune di presentare una memoria illustrativa in relazione alle possibili criticità emersa nella fase istruttoria e sintetizzate nella nota del Magistrato istruttore di richiesta dell'esame collegiale. L'Ente ha presentato una memoria illustrativa in data 13 dicembre 2016.



Considerato in fatto e in diritto

1. La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Successivamente l'art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

44

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla

comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Dal quadro normativo ora richiamato, emerge, altresì, che questo giudizio può avere i seguenti esiti:

a) qualora le irregolarità esaminate si pongano in termini di “squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”, la Sezione regionale può attivare un procedimento che può portare al “blocco dei programmi di spesa” (art. 148-bis TUEL) o, nei casi più gravi, e in presenza dei presupposti di legge, alla procedura di “dissesto guidato” (art. 6, comma 2, D.gs. 149/2011);

b) nel caso, invece, gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non “gravi” poiché sintomi di precarietà che in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. L’esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Come chiaramente espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), tale controllo “è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto



46

tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”.

Ricorso alle anticipazioni di tesoreria

2. La Sezione deve rilevare, in primo luogo, che il comune di Introbio, a partire dall'esercizio 2012, ha fatto ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria come risulta dalla seguente tabella, presentata nella risposta istruttoria dell'Ente

anno	giorni	interessi	importo medio anticipazione	importo massimo anticipazione
2012	80	1632,28	12.662,39	206.503,68
2013	292	2099,91	79.203,34	390.435,97
2014	85	448,79	22.578,74	92.747,02
2015	200	491,79	46.037,23	183.811,38
2016	0	0	0	0

Al riguardo, sempre nella propria risposta istruttoria, l'Ente ha specificato che «tale situazione è dovuta soprattutto ai motivi della lenta riscossione dei residui attivi». In merito a quest'ultimi si è precisato che «dei residui attivi 2012 pari a € 135.689,55 complessivi, € 85.072,11 sono relativi a contributi in conto capitale dovuti dalla Provincia di Lecco per proventi di Imbottigliamento della Norda S.p.A. vincolati alla regimentazione dei torrenti; trattasi di opere del primo lotto eseguite tra il 2013 e il 2014 che, per motivi di rispetto del patto di stabilità da parte della Provincia di Lecco, sono stati rimborsati solamente in data 8.2.2016; dei residui attivi 2011 pari a € 53.068,51 complessivi, euro 37.708,43 sono relativi all'attività svolta dalla ditta Tecnologia e Territorio per l'accertamento» dell'evasione tributaria. Nella medesima risposta istruttoria si è, altresì, rappresentato come l'«esposizione di cassa al 30.6.2015 di € 132.158,44 [sia] per rate di mutui anticipati per conto di Idrolario S.R.L. 2013 e Idroservice S.R.L. 2014». Quest'ultimo aspetto è stato ulteriormente ribadito dall'Amministrazione nella propria memoria, ove si rappresenta al riguardo che «Il ricorso alle anticipazioni è desumibile dalla impossibilità di incassare, nei termini, i rimborsi dei mutui del servizio idrico integrato, che il Comune ha anticipato, per conto di idrolario e idroservice, gestori individuati dall'ATO, alla Cassa Depositi e Prestiti, regolarmente alle scadenze del 30.6.2012 (60.028,64) - 31.12.2012 (60.028,64) - 30.6.2013 (54.123,43) - 31.12.2013 (54.123,43) 30.6.2014 (54.123,43) - 31.12.2014 (54.123,43) annuo complessivo 108.246,86».

2.1. La Sezione preliminarmente ricorda come l'ultimo profilo ricordato – attinente al ritardo con cui i due menzionati Organismi partecipati hanno provveduto al dovuto rimborso delle rate di mutuo – sia stato già oggetto di precipuo approfondimento nelle deliberazioni n. 19/2015/PRSE e n. 195/2015/PRSE, a cui si rinvia anche per un esame delle misure correttive adottate. Ciò premesso, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e del tendenziale miglioramento che si registra nel 2016, non avendo allo stato l'Ente fatto nuovamente ricorso allo strumento in esame, non può non ricordarsi in

nel corso del 2017 le annualità 2012 e 2013 e così via negli anni successivi. A oggi, per l'attività di accertamento effettuata dalla ditta Tecnologia e Territorio nel corso degli anni, abbiamo riscosso:

- € 9.220,04 rel. anno 2006;
- € 9.514,29 " " 2007;
- € 3.918,59 " " 2008;
- € 13.807,26 " " 2009;
- € 6.592,18 " " 2010;
- € 95.563,83 " " 2011;

per un totale di € 138.616,19». Nella successiva memoria presentata dall'Amministrazione si è, da ultimo, precisato che «l'accertamento indicato, per l'anno 2014, di euro 63.419,92 (residuo attivo al 1.1.2015 62.813,72) per maggior gettito ICI per riaccatastamento delle centrali idroelettriche dell'ENEL, notificati a fine anno 2014, è stato incassato con rev. 39 del 24.2.2015 di euro 62.769,63».

3.2. Nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione deve segnalarsi come gli scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, possono concorrere a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità dovrebbe garantire una soddisfacente condizione di liquidità. Condizione che, come accertato nei punti precedenti, è mancata negli esercizi considerati, pur avendo concorso a tale criticità i fattori esogeni sopra ricordati.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riguardo al Comune di Introbio

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva

INVITA

l'Amministrazione civica ad adottare misure adeguate a far fronte, in chiave prospettica, alle riscontrate criticità;

Si dispone altresì

- la trasmissione, a mezzo sistema Siguel o altri mezzi di comunicazione telematica, della presente pronuncia:
 - ai revisori dei conti;
 - al sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;



ef

- che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016.

Il relatore
(dott. Giovanni Guida)



Il Presidente f.f.
(dott. Giancarlo Astegiano)



Depositata in Segreteria
II 15 DIC 2016
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

